SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021 – 2027

Obiettivo specifico Os1.i): Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione: 1.1.1. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI

FAQ al 15/12/2025

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1 – Scadenze per la presentazione della domanda

D. Quali sono le date di scadenza per la presentazione delle domande?

R. Dalle ore 9:00 del 04/12/2025 è possibile pre-compilare online la domanda su SIPES, allegare la documentazione richiesta, firmare digitalmente il file generato e ricaricarlo nel sistema. Dopo la convalida, il proponente riceve via PEC un codice da conservare.

Dalle ore 12:00 del 20/01/2026 il proponente deve inserire tale codice nella pagina dedicata: solo in quel momento la domanda risulta presentata. Ai fini dell'ammissibilità fa fede data e ora di invio telematico del codice di convalida. Le domande possono essere trasmesse esclusivamente nei termini previsti e non oltre il 31/03/2026. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31/03/2026.

2 – Data di invio

D. Come e su quale elemento si considera la data di invio della domanda?

R. Ai fini dell'ammissibilità e dell'ordine cronologico di ricezione della domanda si considera la data e l'ora di invio telematico del codice di convalida della domanda pre-registrata tramite il sistema informativo SIPES. Le domande sono trasmesse esclusivamente secondo le finestre temporali indicate dal comma 2 dell'art. 9 e non oltre il termine finale del 31/03/2026.

3 - Indicazione ULA nella compilazione della relazione descrittiva del progetto "allegato B"

D. Non potendo indicare preventivamente il numero preciso di ULA riferite agli anni a venire (…), si potrebbe ovviare procedendo con la semplice indicazione del numero dei dipendenti senza dover ricorrere alla quantificazione delle ULA?

R: No, l'indicazione del numero di nuovi addetti legati allo svolgimento del progetto di R&S, deve essere espressa in ULA o frazioni di ULA (In pratica: 1 ULA = 1 lavoratore a tempo pieno per 12 mesi. Un lavoratore part-time o assunto solo per una parte dell'anno contribuisce in proporzione (es.: 0,5 ULA; 0,25 ULA, ecc.), nel caso si trattasse di nuove assunzioni (full time o part-time) a cui eventualmente si intende procedere per la realizzazione delle attività del progetto.

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1 – Requisiti dell'impresa in merito alle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.;

D. La revoca di una sovvenzione dovuta al mancato avvio o realizzazione dell'attività rientra tra le ipotesi previste dalla lettera f, dell'Art.3 e, conseguentemente, costituisce causa ostativa alla partecipazione dell'impresa al presente Bando?

R. La fattispecie rappresentata non rientra tra le ipotesi previste alla lettera f) dell'Art. 3 delle disposizioni attuative del Bando. Pertanto, non costituisce causa ostativa alla partecipazione dell'impresa, non configurando alcuna delle situazioni preclusive indicate dalla norma.

2 – Richiedenti con sede legale extra UE

D. Può un'impresa con sede legale extra UE partecipare al bando?

R. Si, infatti, come disposto all'articolo 3, comma 4 delle Disposizioni attuative i proponenti devono avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, ove si svolgerà il progetto.

3 – Requisiti degli organismi di ricerca

D. Gli organismi di ricerca che partecipano al bando, possono essere fondazioni di diritto privato?

R - Gli Organismi di Ricerca e diffusione della conoscenza (OdR) non devono essere necessariamente solo di diritto pubblico, ma possono essere entità di qualsiasi status giuridico, comprese quelle di diritto privato.

La definizione di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (richiamata nell'appendice 1 "definizioni" delle disposizioni attuative) chiarisce che si intende un'entità (come università, istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento.

4 - Sede legale e operativa degli Organismi di Ricerca

D. Gli organismi di ricerca possono NON avere la sede nella Regione Sardegna, mantenendo l'impegno di aprirvi una unità locale per lo svolgimento delle attività di progetto?

R - Sì, la documentazione del bando prevede esplicitamente questa possibilità per l'Organismo di Ricerca (OdR) che, in ATI con un'impresa, intende realizzare il progetto attraverso un'effettiva collaborazione.

La previsione è che l'OdR debba avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, dove il progetto sarà svolto.

5 - Organismi di Ricerca e svolgimento di attività economiche e non economiche

D. Gli organismi di ricerca che svolgono sia attività economiche che non economiche distinguibili a livello contabile ma dove, tuttavia, il peso delle attività economiche supera il 20% della capacità annua complessiva, possono partecipare al bando?

R. Si, gli organismi di ricerca che attuano una separazione contabile netta, nonostante l'attività economica superi la soglia del 20% della capacità annua, possono partecipare al bando.

REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E SOSTENIBILITÀ INVESTIMENTO

1 - Allegato D: annualità di riferimento per i prospetti previsionali

D. A quali annualità devono riferirsi i prospetti di Conti economici e patrimoniali previsionali (Allegato D)?

R. Le annualità da indicare sono quelle di svolgimento del progetto:

Anno 1 = 2026

Anno 2 = 2027

Anno a regime = 2028

2 - Allegato L: dimostrazione della capacità economico-finanziaria e periodicità estratti conto (Punto 7, Opzione 2 della dichiarazione comprovante le disponibilità finanziaria)

D. Qual è l'arco temporale e la periodicità richiesti per gli estratti conto da allegare per dimostrare la giacenza media? Quanti estratti conto bisogna allegare?

R. Il bando non impone un arco rigidissimo, ma per prassi amministrativa si richiede che dagli estratti conto emerga una giacenza media stabile e rappresentativa. Pertanto, si raccomanda di allegare gli estratti conto riferiti agli ultimi 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda (a seconda della periodicità dell'istituto bancario può essere mensile o trimestrale). Se l'impresa vuole rafforzare la dimostrazione, può volontariamente allegare i documenti riferiti ad un periodo più esteso (es. 18-24 mesi). I saldi devono essere coerenti con quanto riportato nel bilancio d'esercizio.

3 - Allegato L: calcolo degli indici finanziari

D. Per il calcolo degli indici finanziari si deve considerare il fatturato o il totale della voce A "Valore della produzione"? Il valore della produzione che può includere voci non fatturabili (es. contributi per competenza) va comunque preso in considerazione?

R. Si, per il calcolo degli indici finanziari si deve considerare il totale della voce A "Valore della produzione" determinato con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile.

LETTERA DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DELL'ATI O SCHEMA DI COSTITUZIONE DELL'ATI

1 - Allegato I: Schema di atto costitutivo dell'ATI

D. È possibile apportare modifiche allo Schema di atto costitutivo dell'ATI (Allegato I)?

R. No, lo Schema di atto costitutivo dell'ATI non può essere modificato. Tuttavia, è lasciata la facoltà ai componenti dell'aggregazione di siglare un regolamento interno nel quale vengono definite, ad esempio, le relazioni partenariali, le modalità di interazione ed i processi decisionali dell'ATI, specificando le modalità e i ruoli per lo svolgimento delle attività progettuali. Tale regolamento potrebbe anche, eventualmente, prevedere che la mandataria Capofila, prima del compimento di atti nei confronti di soggetti terzi diversi dall'ente concedente, li sottoponga all'intera aggregazione per preventiva autorizzazione.

SPESE AMMISSIBILI

1 – Rendicontazione del personale di sedi operative fuori dalla Sardegna

D. Nel caso di un'azienda con sede operativa sia Sardegna che in un'altra regione è possibile far lavorare sul progetto e quindi rendicontare personale non assunto nella sede sarda?

R. L'articolo 2.1 dell'Allegato M "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" dispone che tale "… *voce comprende le spese per il personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), nella misura in cui è impiegato nel progetto con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui il progetto viene realizzato (rispetto del requisito di territorialità).*

L'effettiva operatività del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto sul territorio regionale dovrà essere dimostrata attraverso: la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV); PAT INAIL; dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del rappresentante legale o dal datore di lavoro. Inoltre, verranno effettuate verifiche in loco da parte di Sardegna Ricerche.

Ai sensi dei Regolamenti UE 2021/1060 e 2021/1058 e delle disposizioni del POR FESR Sardegna 2021-2027, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese relative al personale che svolge le proprie attività presso la sede operativa indicata nel presente bando e situata nel territorio regionale. A tal fine, per 'sede operativa' si intende la struttura fisica in cui il personale presta effettivamente le proprie prestazioni lavorative per l'attuazione dell'operazione e dove si svolgono concretamente le attività aziendali. Eventuali spese per personale che non operi in tale sede non sono ammissibili.".

2 – Spese per servizi

D. Relativamente alla voce "Costi per servizi" di cui all'Art. 6 - Spese ammissibili del bando, nel quale è indicato che rientrano in tale categoria i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto, è riconducibile a tale voce di costo la spesa sostenuta per commissionare a terzi la costruzione di un prototipo di attrezzatura speciale finalizzata al progetto di R&S — un prototipo non esistente sul mercato, la cui realizzazione richiede competenze specifiche sia progettuali che esecutive?

R. La costruzione di prototipi da parte di terzi rientrerebbe nella voce "Costi per servizi" solo se qualificata come ricerca contrattuale o servizio tecnico-specialistico di R&S. Nel caso di acquisto di attrezzature speciali o prototipi sostanzialmente assimilabili a beni strumentali, la spesa deve essere imputata alla voce di costo "Strumentazione e attrezzature", con le regole previste dall'Allegato G - Vademecum sull'ammissibilità rendicontazione spese.

In sintesi, la spesa per il prototipo commissionato a terzi può essere considerata ammissibile nella voce "Costi per servizi" se e nella misura in cui il contratto configuri ricerca contrattuale o servizi tecnico-scientifici e se ciò è adeguatamente documentato; diversamente, la corretta imputazione è nella voce di costo "Strumentazione e attrezzature", o la spesa potrebbe non risultare ammissibile.

3 – Spese per servizi e prestazioni professionisti

D. Le prestazioni di collaboratori con partita IVA rientrano come consulenze quindi con il tetto del 30%?

R. Si, se i prestatori d'opera sono inquadrati come lavoratori autonomi con partita IVA e pertanto rientrano tra le consulenze.

La loro rendicontazione deve seguire quanto disposto all'articolo 2.3 dell'Allegato G - Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese. Il medesimo articolo riporta anche che "le spese per i servizi di consulenza e dei servizi di supporto all'innovazione sono ammissibili in misura non superiore al 30% dei costi diretti ammissibili di competenza di ciascun partner."

Si precisa, altresì, che, così come disposto all'articolo 2.1 dell'Allegato G, "Non sono ammissibili le spese per i contratti di collaborazione per soci e amministratori che svolgono attività nell'ambito del progetto. Mentre saranno ammissibili i costi per i contratti di lavoro dipendente di soci e amministratori. In applicazione del divieto di cointeressenza, i costi del personale non possono essere imputati come contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti terzi rispetto all'impresa beneficiaria tramite una prestazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di vincolo o collusione.

CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1 - Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche

D. Le agevolazioni previste dal bando concorrono al raggiungimento del limite "de minimis"?

R. NO. Il bando prevede infatti la concessione di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 – il cosiddetto Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) – e non nell'ambito del regime "de minimis".

Per maggiore chiarezza, sotto i riferimenti relativi alla tipologia di aiuti, così come specificati negli articoli 7 e 8 delle Disposizioni Attuative:

- *L'aiuto all'impresa o il finanziamento all'Organismo di Ricerca, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 651/2014, è calcolato sui costi ammissibili del progetto.*
- *L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato e/o concesse a titolo "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili (art. 8 del Regolamento UE 651/2014).*